

## Privacy, foto di under 14 sui social con il sì di ambedue i genitori

Al compimento dei 14 anni basta invece il consenso dell'interessato. Lo afferma il Garante, che ha ammonito un papà che non ha chiesto il via libera alla mamma



di [Antonio Ciccio Messina](#) 03/12/2024



La decisione sancisce una sorta di doppio binario

Per postare su un **social media** la **foto di un minore**, che ha compiuto 14 anni, basta il suo consenso; per i minori di 14 anni, invece, occorre sempre il **consenso** di entrambi i genitori. È quanto discende dal Codice della **privacy** (d.lgs. 196/2003, articolo 2-quinquies), applicato dal Garante della privacy nel provvedimento n. 681 del 13/11/2024, con il quale è stato

ammonito un **papà** che, contro il volere della mamma, ha pubblicato su un social una foto del **figlio minore di 14 anni**.

Al papà (considerato “**titolare del trattamento**”), anzi, è andata pure bene, perché, pur non ritenendo il post quale attività di carattere esclusivamente personale (perciò sottratta alle norme sulla privacy), il Garante non gli ha irrogato **un’ammenda**, ma si è limitato ad ammonirlo, ordinandogli di smetterla con i post senza **l’assenso della mamma**.

### **Il doppio binario**

Proprio a proposito del consenso, il Garante illustra il **doppio binario** previsto dal Codice della privacy, che distingue i minori di età inferiore a 14 anni e quelli con almeno 14 anni. Questa norma riguarda espressamente i servizi forniti dai **gestori dei social**, ma è stata applicata anche al caso del papà.

Per i bambini sotto i 14 anni, dunque, stando anche alle sentenze dei tribunali, **postare foto** sui social è un atto di straordinaria amministrazione, che richiede il consenso di entrambi i **genitori**.

Applicando la regola ai **rapporti familiari**, per postare una foto di un bambino di 14 anni meno un giorno, un papà o una mamma non possono farlo ciascuno per proprio conto, ma, visti i pericoli di Internet (**furti di identità, pedopornografia, ecc.**), tutti e due devono essere concordi, anche quando la convivenza o il matrimonio sia terminato e anche se **l’affidamento** sia condiviso.

### **A 14 anni compiuti**

Al contrario, il codice della **privacy** riconosce al **minore**, che ha compiuto 14 anni, la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione sui **social network** di immagini che lo ritraggono. La conseguenza di ciò è che, sopra i 14 anni (quindi, anche per un **bambino di 14 anni** e un giorno), chi deve dire sì o no per la pubblicazione di post con la sua foto è proprio il bambino. Applicando questa regola anche ai **post dei genitori**, tra l’altro, se ne

desume che questi ultimi devono, quindi, chiedere il **consenso ai figli ultraquattordicenni**.

In sostanza, in base alla legge, un giorno prima del quattordicesimo compleanno la decisione di postare foto sul social (**evento molto pericoloso**) è un atto di straordinaria amministrazione, che richiede **l'assenso concorde di due adulti**, mentre dal giorno dopo lo spegnimento di 14 candeline basta la volontà solitaria di un bambino.

Certo è condivisibile la cautela pretesa dalla legge fino al 14° anno di età (considerati gli abusi nello **sharenting** da parte di qualche genitore troppo social), ma desta perplessità la **responsabilizzazione autonoma** di un soggetto ancora vulnerabile, considerato dal codice civile incapace e meritevole di protezione, eppure ammesso a fare da solo quello che, prima dei 14 anni, dovevano fare **addirittura due adulti insieme**.

### **Soggetti diversi**

L'articolo 2-quinquies citato, peraltro, a maggior ragione se esteso anche a soggetti diversi dai **fornitori di servizi digitali**, porta a domandarsi se, a proposito dei social media, ci siano, a cascata, deroghe ai poteri/doveri dei genitori: ci si chiede se, ogni volta che un soggetto (**ad esempio la scuola**) pubblichi in rete **immagini del minore**, occorra chiedere il consenso al minore, se ha **almeno 14 anni**, oppure ai genitori; allo stesso modo, ci si domanda se la titolarità a esprimere il consenso alla diffusione delle immagini implichi che a chiedere la rimozione e a promuovere azioni di tutela debba essere direttamente **l'ultraquattordicenne**; infine, se quest'ultimo, in rete può fare da sé, ci si chiede se i genitori debbano essere responsabili per i danni causati dalla **condotta in rete** del minore digitalmente emancipato.

*Riproduzione riservata*

**Antonio Ciccia Messina**

Collaboratore



---

 **LinkedIn**

---